

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri
il 27 MAR. 2012 prot. 1660

DELIBERA N. 23

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

L'anno **duemiladodici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore 18.00, nella sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
MIGLIAVACCA Pierluigi	Sindaco	X	
GIACOMELLI Claudio	Vice-Sindaco	X	
FARRUGGIA Antonino	Assessore	X	
GANDINI Enrica	Assessore	X	
SINDACO Angelo	Assessore	X	
Totale n.		5	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Ferrero.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Migliavacca Dott. Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la nota in data 28/02/2012, prot. com. n.1119, con la quale questa Amministrazione formalizzava, al Tribunale di Novara, la propria volontà di addivenire alla stipula della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Vista la nota in data 15/03/2012, acquisita al prot. com. n.1511 del 19/03/2012, con la quale il Tribunale di Novara ha trasmesso la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di addivenire all'approvazione della bozza di convenzione in argomento tra il Comune di Vespolate e il Tribunale di Novara;

Visto ed esaminato il relativo schema di convenzione, così come composto da n.8 articoli e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il d.lgs. n.267/2000,

PROPONE

- di approvare la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, così come trasmessa dal Tribunale di Novara e composta da n.8 articoli, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e per il titolo ed i motivi di cui alle premesse.
- di conferire mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione di ogni atto conseguente la presente deliberazione.
- di trasmettere copia del presente atto al Tribunale di Novara per i provvedimenti di competenza.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO PREMESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la predetta proposta di deliberazione

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge dai convenuti aventi diritto

DELIBERA

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione
- di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- di disporre, con separata ed unanime votazione favorevole, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Migliavacca dott. Pierluigi)



Il Segretario Comunale
(Ferrero dott.ssa Giuseppina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 27 MAR. 2012.

Vespolate, li 27 MAR. 2012



Il Responsabile del servizio

Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li _____

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Vespolate (NO) presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Bartolomeo QUATRARO Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Pierluigi MIGLIAVACCA Sindaco del Comune di Vespolate (NO), si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzione verde pubblico,
- piccole manutenzioni e supporto generico coordinato da Ufficio Tecnico.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a

costoro le relative istruzioni: Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo Arch. Antonino Farruggia e Responsabile del Procedimento del Servizio Tecnico-Manutentivo Ing. Alida Antonia Carla Amelia.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorate dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° aprile 2012.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data _____

TRIBUNALE DI NOVARA
il Presidente
dott. Bartolomeo QUATRARO

COMUNE DI VESPOLATE
il Sindaco
dott. Pierluigi MIGLIAVACCA